

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
- NAPOLI -**

Ricorso con istanza di sospensione

Per

MARRO Antonia (c.f.: MRR NTN 60L59 C557J), nata il 19 luglio 1960 a Cervinara (AV) ed ivi residente alla Via San Paolino, n. 26, rappresentata e difesa – in virtù di mandato a margine del presente atto – dall'avv. Pasquale Gervasi (c.f.: GRV PQL 75C19 A509B; p.e.c.: pasquale.gervasi@avvocatiavellinopec.it; fax n. 0824-83.94.10), col quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Gianfranco Di Sabato in Napoli alla Via Aniello Falcone, n. 376

- *Ricorrente*

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale *ex lege* domicilia in (80100) Napoli alla Via A. Diaz, n. 11 e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale, con sede in (80142) Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n. 55

- *P.A. Resistente*

e nei confronti di

MANNARELLI Carmela, residente in (80144) Napoli alla Via Cupo Fosso del Lupo, n. 131;

Avv. Pasquale Gervasi sia - con ogni facoltà e potere - mio procuratore e difensore nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni suoi successivi fase (ivi incluso il giudizio di ottemperanza) e grado (e, quindi, altresì in appello) con facoltà di proporre motivi aggiunti e istanze cautelari.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13, d. lgs. n. 196/2003 nonché di aver preso atto dei diritti sanciti dall'art. 7, d. lgs. cit. e per cui autorizzo il trattamento dei dati.

Eleggo con lei domicilio presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Di Sabato in Napoli alla Via Aniello Falcone, n. 376.

(Sig.ra Antonia Marro)

Tal è
(Avv. Pasquale Gervasi)

MORESE Rosalba, residente in (80024) Cardito alla Via Pietro Donadio, n. 38

- *Controinteressati resistenti*

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- a) *della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicata con decreto del D. G. U.S.R. Campania n. 924 del 18.12.2014 [nella parte in cui alla ricorrente è riconosciuto un punteggio inferiore rispetto a quello spettante per titoli culturali valutabili];*
- b) *dei verbali della commissione esaminatrice non conosciuti;*
- c) *di ogni atto pregresso, connesso e consequenziale.*

--§-- --§-- --§--

PREMESSO

i.- che l'istante è docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica ed insegna presso l'Istituto Superiore “*De Gruttola*” di Ariano Irpino (AV) (**doc. 1**);

ii.- che in data 15 luglio 2011 fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale, n. 56) il Bando di selezione per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, con n. 2.386 posti messi a concorso in tutta Italia, di cui 224 in Campania (**doc. 2 con all.ti**);

iii.- che la pubblica selezione in parola, interamente organizzata a livello regionale *ex art. 3*, d.P.R. n. 140/2008, si è articolata in una prova

preselettiva e poi nella procedura concorsuale vera e propria, costituita da due prove scritte e da una prova orale;

iv.- che per la determinazione del risultato finale, espresso in centoventesimi (art. 12, punto 6, del bando), la *lex specialis* prevede l'attribuzione di determinati punteggi (anche) in considerazione dei titoli culturali e professionali autocertificati dal candidato in sede di ammissione alla selezione *ex art.* 46, d.P.R. n. 445/2000;

v.- che la ricorrente ha superato tutte le prove, preliminari e concorsuali, riportando il punteggio finale di 72,30, di cui punti 5,60 per titoli culturali, con collocazione al 317° posto della graduatoria di merito approvata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania mercé l'epigrafato decreto;

vi.- che l'art. 17, co. 1*bis*, del d.l. n. 104/2013 (convertito con modificazioni in l. n. 128/2013) ha trasformato tale graduatoria di merito in graduatoria ad esaurimento;

vii.- che con nota prot. n. 18345 del 26 agosto 2014 il M.E.F. ha autorizzato per l'a.s. 2014/2015 l'assunzione di 620 dirigenti, di cui 101 in Campania (**doc. 3**).

viii.- che la prof.ssa Marro Antonia, in data 12 febbraio 2015 ha inoltrato istanza di accesso agli atti per il rilascio dei verbali recanti la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio (**doc. 4**).

ix.- che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha dato riscontro.

x.- che i titoli culturali posseduti dall'odierna ricorrente e già oggetto di autocertificazione fondano e giustificano un punteggio parziale di 10,85, ovvero, gradatamente, di 10,75 e comunque non minore di 8,75, in ogni

caso, superiore al punteggio relativo di 5,60 e quindi con collocazione peggiore in graduatoria.

xi.- che la prof.ssa Marro ha presentato in data 23 dicembre 2014 reclamo per correzione di errore materiale – allegando copia dei titoli rispetto ai quali si è ritenuta omessa la valutazione – cui, tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell'Amministrazione procedente **(doc. 5 con all.ti)**.

xii.- che la presente azione giudiziaria si rende, pertanto, necessaria.

--§-- --§-- --§--

Tanto premesso, la sig.ra Antonia Marro impugna la graduatoria di merito (*rectius*: ad esaurimento) di cui al D.D.G. U.S.R. della Campania n. 9248 del 18 dicembre 2014 per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 12 (ED ALLEGATA TABELLA) DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DI LEGGE (CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 5 DEL D.M. 509/1999 E D.M. 270/2004) – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE. CARENTE ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1.1.- L'art. 12 del bando di concorso prevede che i candidati che abbiano superato la prova preselettiva attestino, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, d.P.R. n. 445/2000, i titoli valutabili secondo la tabella allegata allo stesso bando **(doc. 2, all., cit.)**.

L'articolo in esame, al comma 5, stabilisce che ai titoli si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta e che tali titoli si dividono in culturali e professionali, con la puntualizzazione che *“Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”*.

La tabella in menzione chiarisce che – per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso – la valutazione dei titoli culturali (considerandosi un solo titolo per ogni anno accademico) è prestabilita come segue:

- a) diploma di laurea fino a 104/110: **punti 1,00**
- b) master di secondo livello di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti) o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate: **punti 3,50**;
- c) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti: **punti 2,00**;
- d) altro master , diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale: **punti 1,00** (segue la precisazione che *“Si valuta un solo titolo”*);
- e) partecipazione a corsi di formazione, della durata non minore di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole, su

temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome:

- in qualità di formatore: **punti 0,15**
- in qualità di discente: **punti 0,10**

fino a un massimo di punti 0,50.

1.2.- La ricorrente è, tra l'altro, in possesso – come da autocertificazione presentata al momento della proposizione della domanda via *web* e da documentazione consegnata in una al reclamo amministrativo avverso la graduatoria per correzione di errore materiale – dei seguenti titoli:

i.- Laurea di dottore in economia e commercio, conseguita in data 7 aprile 1987 presso l'Università degli Studi di Napoli (**doc. 6**);

ii.- master di secondo livello di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti), con esame individuale finale nell'anno accademico 2008/2009, dal titolo “*Dirigere la scuola nella società complessa*”, rilasciato in data 12 settembre 2009 dall'Università equiparata ‘LUSPIO, Libera Università San Pio V’ di Roma (**doc. 7**);

iii.- master di durata biennale (nominato “*Corso biennale di perfezionamento*”, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti) in “*Progettazione di interventi mirati nelle scienze dell'educazione*”, conseguito, a seguito della discussione della tesi individuale finale per gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, in data 7 febbraio 2011 presso l'Università ‘UNISU, Università telematica delle scienze umane’ (**doc. 8**);

iv.- master di primo livello di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti), con esame individuale finale sostenuto nell'anno accademico 2007/2008, in “*Dinamiche relazionali e metodologie didattiche*

nei gruppi di apprendimento”, emesso dall’Università ‘LUSPIO, Libera Università San Pio V’ di Roma, in data 7 giugno 2008 (**doc. 9**);

v.- corso di perfezionamento di durata annuale (corrispondente *ex art.* 5, co. 1 e 2, d.m. n. 270/2004 a 1.500 ore e 60 crediti) con esame finale individuale sostenuto nell’anno accademico 2003/2004, in “*Didattica e nuove tecnologie*”, attestato dall’Università equiparata ‘LUSPIO, Libera Università degli Studi San Pio V’ di Roma in data 5 ottobre 2004 (**doc. 10**);

vi.- corso di formazione a distanza – della durata di 60 ore – dal titolo “*Autosat – la Scuola dell’autonomia*”, seguito (come discente) presso l’Istituto D’Istruzione Superiore “*L. Einaudi*” di Cervinara (AV) e realizzato nell’ambito della convenzione MPI-RAI (**doc. 11**);

vii.- partecipazione come ‘formatore’ nell’ambito del progetto “*la patente del computer per i ragazzi*” della durata di 50 ore con inizio in data 23 aprile 2008, compiuta su incarico dell’Istituto statale Comprensivo di Cervinara (AV).

2.1.- In base ai punteggi come prestabiliti dal bando di concorso (cfr. tabella), la valutazione dei titoli culturali della prof.ssa Marro avrebbe dovuto dare il seguente esito:

- la laurea (vecchio ordinamento) di dottore in economia e commercio presso l’Università statale Federico II di Napoli, conseguita con punteggio inferiore a 104/110, determina l’attribuzione di **punti 1**;
- il master di II livello, conseguito nell’anno accademico 2008/2009 presso l’Università equiparata LUSPIO, inerente il profilo di

dirigente scolastico (evidente già dal titolo: “*Dirigere la scuola nella società complessa*”), comporta l’assegnazione di **punti 3,50**;

- il c.d. corso di perfezionamento, di durata biennale (a.a. 2009/2010 e a.a. 2010/2011, valevole 120 crediti formativi universitari e della durata di 3mila ore), in “*Progettazione di interventi mirati nelle scienze dell’educazione*” è, in vero, un master in “scienze dell’educazione”. Il master (di primo e di secondo livello), infatti, è definito come “*un percorso di formazione professionale specialistico*” (**doc. 12, p. 8**) e, precisamente, come un “**corso di perfezionamento scientifico**” successivo al conseguimento della laurea o della laurea specialistica (art. 3, co. 8, d. m. 509/1999: **doc. 13**) ovvero, all’indomani dell’entrata in vigore del d.m. n. 270/2014, successivo alla laurea o alla laurea magistrale (art. 3, co. 9, d.m. ult. cit.: **doc. 14**). Ne discende che il riconoscimento della formazione biennale datato 7 febbraio 2011, relativo agli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011, rilasciato dall’Università UNISU, Università telematica delle scienze umane, in tema di Scienze dell’educazione, fonda e giustifica, secondo tabella, l’attribuzione in favore della candidata (almeno) di **punti 2**. Giova ulteriormente considerare, al riguardo, che il corso di perfezionamento, in senso proprio, si conclude con un mero attestato di frequenza, laddove il titolo in questione (e quello di cui al capoverso che segue) hanno natura qualificata in ragione dell’esame finale individuale sostenuto a chiusura di un formale anno accademico. In effetti, i corsi di perfezionamento di durata

annuale (1500 ore – 60 crediti formativi) che si concludono con esame finale sono – o sono equiparati – ai master (**doc. 15, p. 5**);

- il master di primo livello dell'Università 'LUSPIO, Libera Università San Pio V', con esame finale individuale, in *“Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento”*, di durata annuale (1500 ore e 60 crediti formativi universitari), relativo all'anno accademico 2007/2008, è anch'esso relativo a *“scienze dell'educazione”* e così comporta – per quanto sopra rilevato al capoverso che precede – l'assegnazione di ulteriori **punti 2**. In denegata ipotesi, il master in parola è riferibile, comunque, alla categoria tabellare *“altro master, diploma o attestato [...], conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale”* e per cui, in tal caso, esso giova alla candidata come titolo valutabile di **punti 1**;
- il corso di perfezionamento, rilasciato dall'Università LUSPIO per l'anno accademico 2003/2004, in *“Didattica e nuove tecnologie”*, di durata annuale (e quindi di 1500 ore e 60 crediti *ex art. 5, d.m. n. 509/1999 e d.m. 270/2004*) con esame finale individuale, è, a sua volta, un master in *“scienze dell'educazione”*, attributivo di **punti 2**. Si rileva, in denegata ipotesi, che esso risulterebbe comunque riconducibile alla suddetta categoria tabellare *“altro master, diploma o attestato [...], conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale”*, con riconoscimento alla candidata di **punti 1**;

- il corso di formazione, in qualità di discente per 48 ore, intitolato *“Autosat – la Scuola dell'autonomia*, organizzato dall'Istituto statale d'Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” nell'anno scolastico 2000/2001, rientrando nella prevista categoria della *“partecipazione a corsi di formazione, della durata non minore di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome”* è senz'altro attributivo di **punti 0,10** (e valutabile in una al corso di formazione della durata di 30 ore *“Multimedia@scuola”* organizzato dal medesimo Istituto per lo stesso anno scolastico 2000/2001);
- la partecipazione come ‘formatore’ nell'ambito del progetto *“la patente del computer per i ragazzi”* della durata di 50 ore, compiuta su incarico (quale esperto esterno) dell'Istituto statale Comprensivo di Cervinara (AV), costituisce un'esperienza formativa che va ricondotta alla testé richiamata categoria di titoli valutabili (*i.e.* partecipazione a corsi di formazione della durata non minore di 20 ore su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome) e quindi utile per il riconoscimento di **punti 0,15**, essendo compresi nella predetta categoria anche i *“percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche”*.

2.2.- A ciò va aggiunto che l'odierna ricorrente è in possesso – come dichiarato in sostituzione di certificazione all'atto della presentazione

della domanda e comprovato in sede di reclamo – del seguente ulteriore titolo:

- partecipazione come ‘discente’ per 30 ore al corso “*Differenze di genere e nuova identità professionale*”, organizzato dall’Istituto scolastico statale I.P.S.C.T. ‘*Sandro Pertini*’ di Afragola per l’anno scolastico 2000/2004, con previsione di punti **0,10**.

3.1.- Ne discende che, valutando i titoli come sopra specificati (ai paragrafi 2.1 e 2.2), il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito alla Marro è pari a **10,85** e di conseguenza, la stessa si sarebbe collocata al **posto n. 71 della graduatoria**.

3.2.- In vero, pur considerando esclusivamente i titoli di cui al superiore paragrafo 2.1, il punteggio complessivo per soli titoli culturali è pari a **10,75** con conseguente collocazione **al 74° posto nella graduatoria**.

In entrambe le suddette ipotesi la prof. Marro sarebbe stata immediatamente assunta, rientrando nei 101 posti disponibili in Campania.

In ogni caso, quand’anche – in astratta e contestata ipotesi – alla ricorrente dovessero spettare punti 1 (anziché punti 2) sia per il master universitario di primo livello di durata annuale con esame finale individuale (per 1.500 ore e 60 crediti) in “*Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento*”, sia il per corso di perfezionamento universitario, parimenti di durata annuale con esame finale individuale, in “*Didattica e nuove tecnologie*” – il punteggio da attribuire con riferimento ai titoli di cui al superiore paragrafo 2.1 è pari a **8,75**, che le farebbero guadagnare oltre 150 posti nella graduatoria impugnata.

Ne discende che il punteggio di 5,60, riconosciuto alla prof.ssa Marro dalla commissione esaminatrice, è comunque di gran lunga inferiore a quello che quest'ultima avrebbe dovuto attribuire alla stessa mediante una corretta applicazione delle prescrizioni del bando.

4.- E' stata, pertanto, certamente omessa la valutazione di taluni titoli posseduti dalla candidata prof.ssa Marro Antonia.

Non solo.

L'impugnata graduatoria si pone in contrasto sia con l'art. 12 della *lex specialis* e con l'allegata corrispondente tabella, nella parte in cui definiscono i titoli valutabili ed il relativo punteggio, sia con gli art. 3 e 5, d.m. 509/1999, come sostituiti dagli art.li 3 e 5 del d.m. 270/2004, nella parte in cui definiscono il concetto di master (in relazione al precedente paragrafo 2.1, alinea terzo, del presente ricorso) e stabiliscono, da un lato, che il valore di un credito è pari a 25 ore e, dall'altro lato, che il corso annuale è presuntivamente attributivo di 60 crediti e quindi impegna il discente per 1.500 ore (in relazione al paragrafo 2.1, alinea quinto, del presente ricorso).

Non meno rilevante, nel caso di specie, è il malgoverno del potere discrezionale, sotto il profilo dell'eccesso e/o dello sviamento di potere, avendo l'Amministrazione procedente disconosciuto il punteggio spettante alla candidata sulla base dei titoli posseduti (autocertificati in sede di ammissione e consegnati in copia conforme in sede di reclamo per errore materiale) senz'affatto riscontrare il precitato reclamo, ciò che avrebbe consentito di rendere manifeste le argomentazioni a sostegno di un punteggio che, in base ai titoli come novellamente comprovati

dall'odierna ricorrente, risulta evidentemente errato, se non affatto incomprensibile.

Istanza di sospensione.

Il *fumus* è evidente. Il danno è gravissimo, in quanto l'esatta attribuzione del punteggio da parte della Commissione avrebbe consentito alla ricorrente di venire assunta immediatamente, a mente della suddetta autorizzazione ministeriale (nota prot. M.E.F. n. 18345 del 26 agosto 2014), nonché di partecipare (nel caso fosse riconosciuto anche il solo punteggio di 8,75) alle assunzioni immediatamente successive a quelle già iniziate, previste fino ad esaurimento *ex art.* 17, co. 1 *bis*, del d.l. n. 104/2013 (convertito con modificazioni in l. n. 128/2013), considerato, per altro, che v'è la concreta probabilità che ulteriori assunzioni siano autorizzate, altresì, per l'anno scolastico 2015/2016 già a partire dal prossimo settembre 2015.

P.T.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare. Vinte le spese e le competenze professionali con distrazione.

* * *

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato, si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile, sicché ad esso si conforma il versamento del relativo contributo unificato.

Cervinara, 24 febbraio 2015

Avv. Pasquale Gervasi

Relata di notificazione ai sensi della L. n. 53/1994.

Io sottoscritto Avv. Pasquale Gervasi, giusta autorizzazione *ex art.* 7, L. n. 53/94 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 29 giugno 2012, ho notificato, in nome e per conto della sig.ra Antonia Marro, il suesteso ricorso a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale *ex lege* domicilia in (80100) Napoli alla Via A. Diaz, n. 11 e tanto ho fatto, previa iscrizione al n. 55 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di copia che attesto conforme al suo originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76492616802-6 spedita dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data 14 febbraio 2015 come da timbro postale a margine

 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale, con sede in (80142) Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 e tanto ho fatto, previa iscrizione al n. 56 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di copia che attesto conforme al suo originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76492616801-5 spedita dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data 14 febbraio 2015 come da timbro postale a margine

 - **MANNARELLI Carmela**, residente in (80144) Napoli alla Via Cupo Fosso del Lupo, n. 131 e tanto ho fatto, previa iscrizione al n. 57 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di copia che attesto conforme al suo originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76492616800-3 spedita dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data 14 febbraio 2015 come da timbro postale a margine

 - **MORESE Rosalba**, residente in (80024) Cardito alla Via Pietro Donadio, n. 38 e tanto ho fatto, previa iscrizione al n. 58 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di copia che attesto conforme al suo originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76492616799-2 spedita dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data 14 febbraio 2015 come da timbro postale a margine
- Cervinara, 14 febbraio 2015.

Avv. Pasquale Gervasi